



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 – Timchenko/Consiglio

(causa T-361/22)¹

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” – Diritto di essere ascoltato»

1. *Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all'interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria*

[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529]

(v. punti 29-34, 47, 50, 51)

2. *Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell'autorità competente dell'Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Insussistenza*

[Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529]

(v. punti 39, 68-70, 72, 77-79, 84)

3. *Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza*

¹ GU C 303 dell'8.8.2022.

dell'Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Nozione di associazione – Interessi comuni

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529]

(v. punti 74-76)

4. *Diritto dell'Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti*

[Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 2, a), e 52; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529]

(v. punti 88-90)

5. *Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell'elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Assenza di nuovi elementi a carico – Comunicazione degli elementi a carico – Insussistenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza*

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529]

(v. punti 91, 97-99, 101)

6. *Diritto dell'Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Diritto a un'audizione formale preliminare – Insussistenza*

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529]

(v. punto 92)

7. *Diritto dell'Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi*

ad esse associati – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell'atto dipendente dalla prova di un'eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Mancanza di incidenza nel caso di specie

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529]

(v. punti 95, 96, 100)

8. *Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni*

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 104-106)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Elena Petrovna Timchenko è condannata a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.